

COMUNE DI SAN BONIFACIO
Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **57** del **17/12/2016**)

INDICE SOMMARIO DEL REGOLAMENTO

Capo 1° - Disposizioni generali

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Criteri Generali

Art. 4 - Definizioni

Art. 5 - Tipologie di esercizio dell'attività

Capo 2° - Esercizio dell'attività

Art. 6 - Vendita di particolari merci

Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio mediante l'uso di posteggio

Art. 8 – Attività di commercio in forma itinerante

Art. 9 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare

Art. 10 - Documento unico di regolarità contributiva

Art. 11 - Operazioni di spunta

Art. 12 - Orario di esercizio dell'attività

Capo 3° - Durata delle concessioni

Art. 13 - Scadenza delle concessioni poste in essere

Art. 14 - Durata delle concessioni

Capo 4° - Autorizzazione mediante l'uso di posteggio

Art. 15 - Bando di miglloria

Art. 16 - Scambio del posteggio

Art. 17 - Bando pubblico di assegnazione

Art. 18 - Formazione delle graduatorie

Art. 19 - Produttori agricoli

COMUNE DI SAN BONIFACIO
Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

Art. 20 - Affidamento a privati

Art. 21 - Modifiche al settore merceologico

Art. 22 - Subingresso

Art. 23 - Cessazione

Capo 5° - I luoghi del commercio

Art. 24 - Le aree dedicate al commercio

Art. 25 - Utilizzo del suolo pubblico

Art. 26 - Utilizzo delle tende solari

Art. 27 - Utilizzo dei veicoli definiti "camion negozio"

Art. 28 – Normativa igienico-sanitaria

Art. 29 – Obblighi e divieti per gli operatori

Art. 30 – La forma itinerante, divieti e limitazioni

Art. 31 – I mercati

Art. 32 - Le fiere

Art. 33 – Le fiere promozionali

Art. 34 - Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Art. 35 – Decadenza dell'autorizzazione, concessione di posteggio o "Scia"

Art. 36 - Sospensione del titolo abilitativo

Art. 37 - Istituzione, soppressione e spostamento dei mercati e delle fiere

Art. 38 - Sanzioni

Art. 39 – Disposizioni finali

COMUNE DI SAN BONIFACIO
Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

CAPO 1° - Disposizioni generali

ART. 1 - PREMESSA

1. Il presente regolamento è emanato sulla base della delega conferita ai comuni dall'articolo 2 comma 1 lettera a) della legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive integrazioni e modifiche, di seguito denominata legge regionale.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il regolamento ha validità almeno triennale e può essere aggiornato in qualsiasi momento mediante le medesime modalità previste per la sua approvazione; mantiene la propria validità fino alla sua sostituzione o rinnovo.
4. Le disposizioni contenute nell'articolo 17 e seguenti del presente regolamento disciplinano solo la prima fase di applicazione, così come definita dall'articolo 2 lettera a) dell'Intesa raggiunta nella Conferenza unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, e non potranno essere utilizzate per i successivi concorsi che si dovessero bandire a seguito di scadenza di tali concessioni, ovvero al termine della durata prevista dall'articolo 14 del presente regolamento.

ART. 2 – FINALITA'

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni della legge regionale 10/2001, disciplina l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, le procedure amministrative relative e l'individuazione dei luoghi dove tale attività è consentita; persegue inoltre le seguenti finalità:
 - a) l'organizzazione dell'attività commerciale su area pubblica;
 - b) lo svolgimento dell'attività commerciale;
 - c) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - d) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - e) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - f) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al ruolo e riconoscimento delle medie e piccole tipologie di attività commerciale nonché la tutela dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

- g) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali e montane, la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- h) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

ART. 3 – CRITERI GENERALI

1. I criteri generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche si basano sui seguenti indirizzi:

- a) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tal fine a forme di incentivazione;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) salvaguardare le aree di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale;
- d) disciplinare le varie fasi e casistiche di accesso all'attività, nell'ottica della semplificazione amministrativa e della celerità del procedimento;
- e) sanare e regolamentare le situazioni che nel tempo si sono radicate sul territorio e che hanno dimostrato la loro utilità e affinità ai criteri generali circa gli scopi, i principi e le finalità del presente Regolamento.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per *legge regionale*, la Legge della Regione Veneto 6 aprile 2001, n. 10 (pubblicata sul BUR n. 32/2001) e successive modificazioni;
- b) per *commercio su aree pubbliche*, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- c) per *aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d) per *mercato*, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) per *mercato straordinario*, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale;

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

f) per *posteggio*, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;

g) per *fiera*, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

h) per *fiera promozionale*, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive alle quali partecipano gli operatori su area pubblica e con possibilità di partecipare per tutti coloro che sono iscritti nel registro delle imprese;

i) per *manifestazione commerciale a carattere straordinario*, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive, alle quali partecipano tutti coloro che sono in possesso di regolarità contributiva;

l) per *spunta*, l'operazione con la quale, all'orario stabilito dal comune, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

m) per *spuntista*, l'operatore abilitato all'esercizio dell'attività e che, non risultando titolare di concessione di posteggio per quel giorno con il titolo abilitativo esibito, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore concessionario o non ancora assegnato;

n) per *presenze in un mercato o in una fiera*, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

o) per *miglioria*, la procedura che precede l'emanazione del bando pubblico di assegnazione dei posteggi non occupati, che consente agli operatori concessionari di richiedere il trasferimento o la modifica, all'interno del medesimo mercato e nell'ambito del medesimo settore merceologico, della propria attività e quindi concessione;

p) per *scambio del posteggio*, la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione. Lo scambio di posteggio potrà avvenire solo con reciproco contratto di cessione di ramo d'azienda nelle forme previste dalla legge (atto notarile).

q) per *autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche*, l'atto formale rilasciato dal Comune nel quale è ubicato il posteggio e nel quale sia contestuale la concessione di suolo pubblico con le indicazioni relative alla scadenza, edizione, ubicazione, dimensioni dell'area, settore merceologico o categoria merceologica autorizzata;

r) per *abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante*, la SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) o l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 28 c. 1 lettera b)

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

del D.Lgs. 114/98, che abilita il soggetto titolare della stessa ad esercitare l'attività esclusivamente in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;

s) per *posteggio riservato*, il posteggio individuato per produttori agricoli e/o soggetti portatori di handicap, nonché quelli eventualmente previsti per l'imprenditoria giovanile;

t) per *settore merceologico*, la limitazione alla vendita di merci riconducibili ai settori "alimentare" e/o "non alimentare";

u) per *operatore su area pubblica*, l'impresa individuale o società di persone o capitale, abilitata all'esercizio dell'attività da uno dei Comuni delle regioni o province autonome italiane o da uno dei paesi dell'Unione Europea;

v) per *produttore agricolo*, il soggetto che ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile effettua la coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse - come individuato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - che effettua la vendita su area pubblica dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti;

z) per *DURC*, il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come previsto nell'art. 4 bis e collegati della legge regionale 10/2001, introdotti dall'art. 1 comma 1 della legge regionale del Veneto 14 maggio 2013, n. 8.

ART. 5 – TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto nelle forme di commercio itinerante o mediante l'utilizzo di apposite aree individuate dal regolamento, definite posteggi ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera f) del presente Regolamento.

2. L'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo dei posteggi necessita di apposita autorizzazione rilasciata dal comune titolare dell'area data in concessione.

3. L'esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante è consentito a chi sia in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, intesa quale SCIA o autorizzazione, secondo la disciplina prevista per il Comune di residenza anagrafica, sede legale dell'impresa o qualsiasi Comune nel quale si sia inteso avviare l'attività.

4. I posteggi o il complesso di posteggi possono assumere, a seconda dei casi le seguenti denominazioni:

a) posteggi isolati o fuori mercato

b) mercati

c) fiere

d) fiere promozionali

e) manifestazioni commerciali a carattere straordinario

5. L'autorizzazione o la SCIA devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi addetti alla Vigilanza.

6. L'autorizzazione o la SCIA relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, il consumo

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

immediato dei prodotti purché in assenza del servizio assistito di somministrazione nelle forme previste dall'articolo 3 comma 1 lettera f) bis del DL 4 Luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 4 Agosto 2006, n. 248, sempre che l'interessato risulti in possesso dei requisiti morali necessari. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare sull'autorizzazione o sulla SCIA presentata ai sensi degli articoli 7 ed 8, del presente regolamento.

7. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore.

CAPO 2° - Esercizio dell'attività

ART. 6 – VENDITA DI PARTICOLARI MERCI

1. L'esercizio dell'attività di commercio, in qualsiasi forma effettuato, relativo a merci usate, non è sottoposto alle disposizioni di cui all'articolo 126 e 128 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, solo nel caso in cui le merci esposte abbiano un prezzo di vendita non superiore a € 100,00 (Euro cento) ovvero, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 28 Maggio 2001 n. 311, tale limite deve intendersi riferito a cose di scarso valore commerciale.

2. L'esposizione delle merci usate deve essere adeguatamente pubblicizzata come tale dall' esercente, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli e non dovrà in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale sulla vera natura della merce.

3. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta al preventivo rilascio della licenza prevista dall'articolo 37 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, rilasciata dal comune di residenza e vidimata da tutti i comuni nel cui territorio si intende effettuare la vendita. La licenza ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dal suo rilascio, ai sensi dell'articolo 13 del TULPS.

4. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato, necessarie per la vendita di determinati prodotti.

5. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del TULPS, tale titolo dovrà essere esibito agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di applicazione del TULPS.

6. La vendita dei funghi epigei non coltivati è consentita nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge Regione Veneto n. 23 del 19 agosto 1996, così come modificata dalla l.r. 31 gennaio 2012, n. 7, nel DPR n. 376 del 14 Luglio 1995, e nella D.G.R.V.2 maggio 2012, n. 739.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

1. L'attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione ed alla contestuale concessione di posteggio.
2. L'autorizzazione è rilasciata, sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 17 del presente regolamento, a persone fisiche, società di persone o di capitale, che risultino in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010.
3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare, secondo le caratteristiche del posteggio, sempre che sia dimostrato nel caso di settore alimentare anche il possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero persona da loro preposta all'esercizio dell'attività.
4. Contestualmente all'autorizzazione di cui al presente articolo il comune rilascia la concessione di suolo pubblico che abilita ad esercitare, limitatamente al settore merceologico o specializzazione merceologica indicata, l'attività di commercio nel giorno e con le caratteristiche dimensionali e di luogo indicate nella concessione stessa.
5. Le caratteristiche di ciascun posteggio sono oggetto di dettagliata specifica nella parte seconda del presente regolamento e fanno parte della ricognizione delle aree previste dal piano ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R. 6/04/2001 N.10.
6. E' fatto divieto all'esercente concessionario del posteggio di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella ricognizione dell'area utilizzata contenuta nel piano delle aree e indicata nella concessione, sia in relazione alle sue dimensioni che alla destinazione merceologica.
7. Il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto alla verifica del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui alla lettera z) dell'articolo 4 comma 1, secondo le disposizioni del successivo articolo 10.
8. L'autorizzazione di cui al presente articolo, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente anche l'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, la partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere.
9. Nell'ipotesi che la concessione di posteggio per il commercio di prodotti alimentari consenta la realizzazione di una struttura fissa, inamovibile e permanentemente fissata a terra, da realizzarsi previo consenso dei competenti uffici edilizi comunali, la struttura non potrà consentire l'accesso al suo interno dei clienti. *(es. edicole o cassette distributori automatici)*

ART. 8 - ATTIVITA' DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma esclusivamente itinerante è consentito a coloro che sono in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività, vale a dire specifica SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) di cui all'articolo 19 della legge 241/90, presentata al Comune di residenza anagrafica, sede legale dell'impresa o in qualsiasi Comune nel quale si sia inteso avviare l'attività, o autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 28 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 114/98 dai medesimi Enti sopra citati.

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

2. La SCIA o autorizzazione, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, la partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere e la vendita al domicilio dell'acquirente, intendendo per questo non solo la privata dimora, ma anche il luogo dove l'acquirente si intrattiene per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
3. La segnalazione o la richiesta di autorizzazione è presentata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici alimentare e non alimentare, sempre che sia dimostrato il possesso del requisito morale ed anche professionale nel caso di settore merceologico alimentare, così come previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010, dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero persona da lui preposta all'esercizio dell'attività.
4. La presentazione della SCIA o dell'istanza deve avvenire unitamente alla presentazione, da parte dell'operatore, della dichiarazione autocertificata attestante la propria posizione assicurativa o previdenziale di cui al successivo articolo 10.
5. Nell'ipotesi che alla data di presentazione della SCIA o del rilascio dell'autorizzazione il soggetto non sia ancora iscritto al Registro delle Imprese, la documentazione prevista dall'articolo 10 comma 3 del presente regolamento deve essere presentata secondo le disposizioni contenute nell'articolo 10 comma 9.

ART. 9 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN ASSENZA DEL TITOLARE

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o di uno dei soci nel caso di impresa svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori.
2. Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale si attesti il tipo di rapporto.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare e sostituto, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano, nei posteggi dati in concessione o ottenuti mediante le operazioni di spunta, la vendita prevista dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
5. Nell'ipotesi che l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di polizia ai sensi del precedente articolo 6, il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'articolo 8 del TULPS.

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

ART. 10 – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, sia in forma itinerante che mediante l'utilizzo di posteggio, sia questo isolato, o su mercato, fiera, fiera promozionale o manifestazione commerciale a carattere straordinario, è sottoposto alla verifica della regolarità contributiva mediante accertamenti effettuati dagli uffici comunali.

2. Tale regolarità deve essere garantita anche per la partecipazione alle operazioni di spunta ed in tutte le tipologie di manifestazioni previste dall'articolo 5 comma 4 del presente regolamento che si svolgono su area pubblica.

3. L'operatore in possesso dell'autorizzazione deve presentare entro il 1 Marzo di ogni anno, al SUAP del comune sede della concessione o a quello al quale venne presentata la SCIA per la forma itinerante, apposita autocertificazione redatta sul modello fornito dal comune, nella forma prevista dal DPR 445/2000, nel quale si attestì, oltre a tutti gli estremi dell'operatore e della sua azienda, anche la posizione di iscrizione al Registro delle imprese ed all'INPS o INAIL.

4. Analoga dichiarazione deve essere esibita in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

5. Gli operatori su area pubblica che risultino in possesso di titoli abilitativi di altre regioni e che intendano utilizzare posteggi o partecipare alle operazioni di spunta dovranno presentare la documentazione prevista dal comma 3 solo se la regolarità contributiva non sia prevista nella regione di provenienza come requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività.

6. I produttori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che effettuano, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001, n. 228, la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti **non** sono tenuti, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 lettera c) della legge regionale, al rispetto delle disposizioni contenute nella legge stessa, salvo che per quanto attiene alle disposizioni relative alla concessione dei posteggi. Ne consegue che tali soggetti, o i loro sostituti, che effettuano la vendita nei posteggi dati loro in concessione o che partecipano alle operazioni di spunta allo scopo di poter utilizzare uno dei posteggi loro riservati, dovranno rispettare le previsioni contenute nell'art. 4 bis della legge regionale, ovvero esibire agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta la documentazione in originale prevista dal precedente comma 3.

7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche ai produttori agricoli che provengono da altre regioni Italiane.

8. Sono comunque applicabili le disposizioni relative alla verifica del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva nei casi di assegnazione della concessione di suolo pubblico a mezzo bando o per la partecipazione alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

9. Nell'ipotesi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio a seguito di assegnazione a mezzo del bando pubblico previsto dell'articolo 17 del presente

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

regolamento, saranno applicabili le disposizioni contenute nel citato articolo 4 bis, comma 5 della legge regionale 10/2001:

“Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell’autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.”

10. Nei casi previsti dal precedente comma 9, la mancanza della Regolarità contributiva comporterà la revoca del titolo abilitativo rilasciato o del quale si aveva diritto al rilascio.

ART. 11 – OPERAZIONI DI SPUNTA

1. Nelle fiere e nei mercati i posteggi temporaneamente non occupati o non ancora dati in concessione sono assegnati, per quel solo giorno, mediante le operazioni di spunta, nel rispetto dei settori merceologici e delle categorie che possono accedere ai posteggi riservati. Prima di procedere alle operazioni di spunta, eventuali posteggi liberi verranno assegnati ai concessionari il cui posteggio risulti temporaneamente non fruibile per motivi non dipendenti dalla sua volontà.

2. Le operazioni di spunta non sono effettuate quando la concessione di posteggio sia occupata da strutture regolarmente autorizzate e fissate permanentemente al suolo dal concessionario assente.

3. All’ora stabilita, gli addetti effettuano le operazioni di spunta alle quali possono partecipare tutti gli operatori comunitari in possesso di un titolo abilitativo valido per l’esercizio nella Regione Veneto e che non preveda la concessione di posteggio in altro mercato o area isolata per quel giorno, assegnando il posteggio sulla base della specializzazione merceologica o riserva di categoria, seguendo la graduatoria formata dalle presenze maturate per quel mercato e per quella specializzazione merceologica o categoria. In caso di parità sarà data la precedenza a coloro che vantino la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l’esercizio del commercio su area pubblica.

4. I partecipanti alle operazioni dovranno esibire l’autorizzazione o la SCIA, la documentazione attestante la propria posizione assicurativa relativa alla regolarità contributiva indicata dal precedente articolo 10, e se collaboratori o dipendenti la certificazione prevista dall’articolo 9.

5. Nell’ipotesi che l’operatore sia abilitato ad entrambi i settori merceologici dovrà indicare per quale dei due intenda partecipare all’operazione.

6. L’addetto del comune provvederà ad aggiornare le graduatorie redatte per tipologia di settore merceologico, alimentare e non alimentare, produttore agricolo e soggetto diversamente abile.

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

7. Nell'ipotesi che i punteggi per le operazioni di spunta siano stati assegnati indipendentemente dal settore merceologico, alla data di entrata in vigore del presente regolamento tale punteggio confluirà nella graduatoria relativa al settore merceologico indicato nel titolo abilitativo.

8. Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alle operazioni con più titoli abilitativi, salva l'ipotesi che sia accompagnato da un soggetto in possesso delle certificazioni previste dall'articolo 9, dalle attrezzature e merci di ognuna delle aziende partecipanti e dei relativi misuratori fiscali o altri sistemi consentiti.

9. I soggetti diversamente abili possono partecipare alle operazioni di spunta per l'assegnazione dell'eventuale posteggio loro riservato e non occupato per quel giorno, se in grado di comprovare la specifica appartenenza a tale categoria; in caso contrario o a loro insindacabile scelta - da effettuarsi all'inizio delle operazioni - potranno richiedere di partecipare alla spunta per uno dei posteggi non riservati, pur nel rispetto del settore merceologico. In tale ipotesi la presenza verrà assegnata sulla graduatoria per la quale si è chiesto di partecipare.

10. Sarà assegnato un punto di presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato regolarmente all'operazione; la presenza non verrà assegnata a coloro che avendo avuto l'opportunità di esercitare l'attività abbiano rifiutato l'utilizzo del posteggio o abbiano abbandonato senza un giustificato motivo il mercato e l'area assegnata prima del termine dell'orario di attività, salvo casi di forza maggiore.

11. L'ufficio comunale aggiorna ad ogni edizione le graduatorie delle operazioni di spunta, sulla base degli estremi del titolo abilitativo esibito per tale partecipazione.

12. Con apposita determina, da pubblicare sull'albo comunale con frequenza di regola semestrale e per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni, sono rese note le graduatorie delle operazioni di spunta suddivise ai sensi del precedente comma 6; gli operatori interessati potranno presentare memorie e osservazioni entro il termine di pubblicizzazione, trascorso il quale queste si intendono definitive.

13. Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta gli operatori che non si siano presentati alle operazioni di spunta, con il medesimo titolo abilitativo, per un periodo consecutivo superiore ai 2 (due) anni per i mercati o per le fiere, ovvero che in tale periodo non abbiano acquisito alcuna presenza.

14. E' fatto divieto all'operatore che ha ottenuto l'opportunità di utilizzare il posteggio mediante le operazioni di spunta, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella concessione ovvero specificato nella parte seconda del presente regolamento in riferimento alla ricognizione dell'area utilizzata.

15. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo nell'ipotesi che al termine delle operazioni di spunta non siano stati occupati tutti i posteggi liberi, a causa della carenza dei partecipanti alla spunta per quel settore merceologico o posteggio riservato, si procederà all'assegnazione della concessione, per quel solo giorno, agli operatori aventi diritto a partecipare alla spunta indipendentemente dal settore merceologico autorizzato.

COMUNE DI SAN BONIFACIO
Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

ART. 12 – ORARIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Gli orari di esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante devono intendersi liberalizzati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) bis del DL 223/2006 convertito con modificazioni con la Legge 248/2006.

2. Sulla base delle indicazioni emanate dalla Giunta Comunale il Dirigente Responsabile del Servizio, con il parere del Comandante della Polizia Locale, allo scopo di rendere fruibile alla cittadinanza ed al transito veicolare e pedonale le aree sulle quali è consentito il commercio in forma itinerante, prevede l'orario di inizio e quello di termine dell'attività su dette aree nel rispetto dei Regolamenti di Polizia Urbanae di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

3. La disposizione del precedente comma 2 non si applica alle attività svolte nei posteggi che siano state autorizzati alla non rimozione delle strutture di vendita.

4. La disposizione del Dirigente Responsabile del Servizio, emanata anche a carattere generale, costituisce parte integrante del presente regolamento anche se emessa e modificabile con atto esterno ad esso.

5. Su richiesta degli interessati o di iniziativa dell'amministrazione è possibile emanare deroghe di orario rispetto a quanto stabilito ai sensi del comma 2.

6. Il Sindaco, con apposita Ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 50 comma 7 del D.lgs 267/2000 determina per i mercati e le fiere, oltre che per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, gli orari di inizio e termine delle operazioni di vendita, il limite massimo per l'occupazione di posteggi da parte dei concessionari, l'orario oltre il quale il concessionario sarà considerato assente e l'orario di inizio delle operazioni di spunta.

CAPO 3° - Durata delle concessioni

ART. 13 – SCADENZA DELLE CONCESSIONI POSTE IN ESSERE

1. Le concessioni di posteggi poste in essere alla data di entrata in vigore dell'Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, avranno le seguenti inderogabili scadenze:

a) Mercato settimanale: tutte le concessioni in essere, oggetto di autorizzazioni non vincolate a scadenza decennale, si intendono automaticamente prorogate fino al giorno 7 maggio 2017 compreso;

b) Fiera di San Marco del 25 aprile: le singole concessioni in essere, oggetto di autorizzazioni già vincolate a scadenza decennale, si intendono ciascuna singolarmente prorogate fino al raggiungimento del dodicesimo anno dalla data di rilascio, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 14.

COMUNE DI SAN BONIFACIO
Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

Art. 14 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di suolo pubblico dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere, assegnate a seguito della conclusione dei bandi di assegnazione che si svolgeranno nel periodo 2017 – 2020 hanno una durata di 12 anni.

CAPO 4° - Autorizzazione mediante l'uso di posteggio

ART. 15 – BANDO DI MIGLIORIA

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi previsto dall'articolo 17, ad esclusione della fase di prima applicazione, il comune provvede ad espletare il bando di migioria intendendo per esso l'indicazione fornita dall'articolo 4 comma 1 lettera o) del presente regolamento.

2. Attraverso il bando saranno pubblicizzati i posteggi non assegnati, suddivisi per settore merceologico e categoria, produttori agricoli e, se previsto, soggetti diversamente abili o imprenditoria giovanile. Il comune provvederà a mettere a disposizione per la visione dei posteggi una planimetria aggiornata del mercato o fiera.

3. Nei tempi, modi e forme, previsti dall'articolo 17 gli operatori concessionari, nel rispetto del settore merceologico o della propria categoria, potranno presentare domanda per l'assegnazione, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari, del posteggio messo a bando.

4. La graduatoria verrà formulata sulla base della maggiore anzianità di concessione di suolo pubblico riferibile al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa ed in caso di parità a colui che potrà vantare una personale maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, maturata anche in modo discontinuo, relativa all'attività di commercio su area pubblica. In caso di ulteriore parità a colui che sia concessionario di un minor numero di posteggi nel territorio italiano.

5. L'assegnazione di un posteggio in seguito al bando di migioria non modifica la durata e la scadenza della concessione.

6. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda la partecipazione al bando di migioria è consentita solamente se la domanda riporta anche il consenso con autocertificazione del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore.

ART. 16 – SCAMBIO DEL POSTEGGIO

1. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

2. Le dimensioni dei posteggi non possono essere modificate in conseguenza della richiesta di scambio, essendo tale dimensionamento vincolato dal piano delle aree che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Nell'ipotesi di attività condotta per affitto di azienda, la domanda di scambio del posteggio potrà essere presentata esclusivamente se corredata dal consenso di autocertificazione del proprietario dell'azienda, oltre a quello del gestore.

ART. 17 – BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE

1. Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi isolati, avviene mediante appositi bandi che saranno pubblicati all'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa regionale, e da ultima dalla D.G.R.V. 1552 del 10 ottobre 2016.

2. Il bando dovrà prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande, le forme di pubblicazione delle graduatorie ed i tempi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.

3 Di norma entro **30** (trenta) giorni dalla scadenza del bando il Comune provvederà a formulare la graduatoria sulla base delle indicazioni contenute nei successivi articoli.

4 La graduatoria dei partecipanti al bando sarà affissa all'albo pretorio del comune per **15** (quindici) giorni consecutivi. Nell'ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro il termine previsto per la pubblicazione, trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva.

5 I partecipanti al bando non concessionari uscenti, risultanti idonei in graduatoria, potranno scegliere, tra i posteggi non assegnati, decorsi i tempi di cui al comma 4, il posteggio di loro gradimento sulla base della planimetria del mercato o dell'area che verrà messa a loro disposizione. Tale scelta avverrà seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, risultante dall'espletamento del bando.

6 Non è consentito al medesimo soggetto giuridico di essere titolare di oltre 2 (due) autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico per il medesimo settore merceologico nei mercati costituiti con non oltre 100 (cento) posteggi; tale limite viene elevato a 3 (tre) per i mercati che hanno una consistenza superiore.

7. Le graduatorie rese definitive ai sensi del comma 4 avranno validità e durata eguale a quella delle concessioni messe a bando o fino al loro esaurimento e ad esse si attingerà al fine di rilasciare le ulteriori concessioni che, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, si dovessero rendere definitivamente libere dopo le operazioni di assegnazione previste dal comma 5.

8. Solo nella fase di prima applicazione dell'assegnazione delle concessioni nell' ipotesi che l'assegnatario disponga di un veicolo, di sua proprietà già prima della pubblicazione del bando di concorso, di dimensioni tali da necessitare di uno spazio maggiore, l'amministrazione comunale, nei limiti della disponibilità dell'area e nel rispetto dei diritti dei restanti operatori, potrà procedere ad ampliare le dimensioni della concessione e se

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

necessario procedere allo spostamento della concessione stessa, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza.

9. Le eventuali modifiche apportate alla reale situazione mercatale ai sensi del precedente comma sono sanate, successivamente ad un congruo periodo di sperimentazione, previa concertazione e con approvazione delle modifiche al piano delle aree.

ART. 18 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Nei mercati e nei posteggi isolati, i punteggi utili al fine di formare le graduatorie di cui all'articolo 17, comma 3, potranno avere un totale complessivo di massimo 100 punti e sono ricavati sulla base dei seguenti indicatori:

a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = 50 punti
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intera area commerciale.

2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. Il punteggio previsto dal comma 1 lettera b), in conformità a quanto indicato al punto 2 lettera a) dell'Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, é attribuibile solamente a chi risulti titolare del titolo abilitativo ovvero intestatario dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/2001.

4. A seguito del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio, le presenze maturate alle operazioni di spunta dall'operatore nel posteggio oggetto del bando, facenti parte del titolo abilitativo utilizzato al fine della partecipazione, vengono azzerate.

5. I posteggi ubicati in zone di particolare pregio, storico, artistico, monumentale ecc. eventualmente indicate nel piano delle aree comunale, sono soggetti all'attribuzione di uno specifico punteggio, inserito nel bando pubblico di assegnazione, qualora si dichiarino disposti ad utilizzare la struttura commerciale che sarà indicata dal comune. Ulteriore punteggio aggiuntivo sarà assegnato a coloro che saranno disponibili a limitare la merceologia della propria attività, sempre secondo quanto indicato nel bando pubblico

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

sopra citato. Il punteggio, le caratteristiche strutturali e le limitazioni merceologiche potranno variare in relazione alla zona che si intende tutelare.

6. Per le fiere e le fiere promozionali la maggiore professionalità acquisita nel posteggio messo a bando è riferita al titolare del titolo abilitativo, intendendo per esso quello individuato al precedente comma 3, ed è ottenuta con il maggior numero di presenze maturate dall'interessato e non potrà superare il numero di edizioni che si svolgono nel periodo stabilito di durata della concessione. Su tale base quindi i punteggi previsti dal comma 1 lettera b) del presente articolo saranno applicabili nella misura di: 4 (quattro) punti per ogni anno di partecipazione all'edizione della fiera o fiera promozionale sia da parte dell'interessato che del suo dante causa; si applicheranno inoltre i punteggi previsti dal precedente comma 5.

7. In caso di parità di punteggio fra più operatori sarà data la precedenza a colui che possiede la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica riferita al soggetto partecipante al bando.

8. Per i bandi previsti dal precedente comma 6 si applicano le disposizioni previste dal comma 4.

9. Ai fini dell'articolo 3 comma 1 lettera e) del presente Regolamento, nell'ipotesi che nelle attività di commercio su area pubblica determinati soggetti avessero ottenuto dai Comuni autorizzazioni a carattere temporaneo per utilizzare specifici posteggi, saranno loro applicabili le disposizioni del presente articolo, considerando quale anzianità di cui alla lett. b del c. 1 del presente articolo quella relativa al rilascio di tali concessioni.

ART. 19 – PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti all'apposito registro, possono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228. Potranno altresì effettuare l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante o con l'utilizzo di posteggio e su qualsiasi area privata della quale possano dimostrare formalmente la disponibilità.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in forma itinerante dovranno essere rispettate le disposizioni e le limitazioni previste dal presente Regolamento relative all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.

3. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli mediante l'uso di posteggio potrà avvenire, fermo restando il possesso della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs 228/2001, nei posteggi espressamente previsti per tale tipologia di attività e in quelli eventualmente rimasti liberi la cui assegnazione avverrà ai sensi dell'art. 11 comma 15.

4. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del D.Lgs 228/2001 al Comune dove ha sede l'azienda agricola. L'esercizio dell'attività mediante l'uso di posteggio necessita del rilascio della concessione attraverso la partecipazione al bando pubblico di cui ai precedenti articoli 17 e 18. I produttori agricoli possono, previo possesso della comunicazione, partecipare

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

alle operazioni di spunta relative ai posteggi loro riservati nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 11 in quanto applicabili.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale mediante l'uso di posteggio o di partecipazione alle operazioni di spunta si applicano ai produttori agricoli le disposizioni previste in materia di DURC di cui all'art. 4 bis della legge regionale e dell'articolo 10 del presente Regolamento, e quelle in materia di sostituzione del titolare ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

6. I produttori possono consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari anche dopo che questi abbiano subito trasformazioni o manipolazioni compreso la cottura, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e in assenza del servizio assistito di somministrazione.

7. La vendita in locali chiusi, anche se facenti parte dell'azienda agricola stessa è consentita previa comunicazione al comune competente per territorio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.

ART. 20 – AFFIDAMENTO A PRIVATI

1. Il Comune, previa concertazione, può affidare a soggetti diversi la gestione del mercato, della fiera, della fiera promozionale, posteggi isolati sulla base di specifica convenzione nella quale sono indicati i compiti ed i limiti di svolgimento dell'attività oggetto della convenzione stessa.

2. Fermo restando la predisposizione delle graduatorie finalizzate sia all'assegnazione delle concessioni di posteggio, che quelle utilizzate per le operazioni di spunta previste dai precedenti articoli, ai convenzionati saranno affidati tutti o parte dei seguenti compiti:

- a. ricevimento degli operatori concessionari e verifica della occupazione del corretto posteggio;
- b. registrazione delle assenze dei concessionari;
- c. ricevimento dei partecipanti alle operazioni di spunta;
- d. verifica della regolarità delle documentazioni previste dal Regolamento;
- e. assegnazione dei posteggi liberi o non assegnati;
- f. aggiornamento delle graduatorie di spunta.

3. Potranno essere assegnate in convenzione anche eventuali riscossioni di suolo pubblico.

ART. 21 – MODIFICHE AL SETTORE MERCEOLOGICO

1. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA, può presentare al comune SCIA per l'aggiunta del settore merceologico, sempre che sia autocertificato il possesso dei requisiti morali e, se necessari, professionali, previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 59/2010.

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

2. Il titolare dell'autorizzazione o l'intestatario della SCIA abilitati all'esercizio di entrambi i settori merceologici possono segnalare al Comune la soppressione di uno dei due settori merceologici; in tale ipotesi dovranno certificare il mantenimento del requisito morale.

3. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA abilitato al commercio di prodotti alimentari può presentare al Comune SCIA finalizzata a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, certificando di possedere i requisiti morali necessari per l'esercizio di entrambe le tipologie di attività, commercio e somministrazione.

4. Fermo restando l'aggiunta o la riduzione del settore merceologico eventualmente presentata, non si avrà modifica della destinazione merceologica del posteggio in concessione e conseguentemente non sarà consentita la soppressione o modifica del settore merceologico oggetto della concessione.

5. In conseguenza della variazione, aggiunta o riduzione del settore merceologico non si avrà alcuna modifica della classificazione del titolo abilitativo rispetto alla collocazione nella tipologia di graduatoria delle operazioni di spunta. Nell'ipotesi di soppressione del settore merceologico per il quale l'interessato partecipava alle operazioni di spunta si avrà l'automatica cessazione della possibilità di partecipare a tali operazioni per il settore soppresso ovvero la cancellazione dalla graduatoria per soppressione dei punteggi di spunta.

ART. 22 – SUBINGRESSO

1. L'azienda per il commercio su area pubblica, sia mediante l'utilizzo di posteggio che esclusivamente in forma itinerante, può essere ceduta a titolo definitivo o assegnata in gestione per atto tra vivi e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il trasferimento in proprietà o gestione deve risultare da apposito atto redatto in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice civile ovvero, atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.

3. Il subentrante dovrà presentare, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla stipula del contratto e comunque prima di avviare l'attività, la relativa SCIA indicando in essa gli estremi del contratto sottoscritto con il cedente e dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 59/2010.

4. Il rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che l'abbia data in gestione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del comma 3.

5. Entrambi i soggetti interessati, cedente e subentrante, dovranno garantire la propria regolarità contributiva mediante presentazione, assieme alla SCIA, della autocertificazione prevista dall'articolo 10 comma 3 del presente regolamento.

6. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data di acquisizione del titolo, la presentazione della certificazione prevista dall'articolo 10 comma 3 deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi.

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

7. Nell'ipotesi che dovesse risultare la mancanza della regolarità contributiva di uno dei due interessati alla cessione o gestione dell'azienda, l'autorizzazione e la concessione di posteggio sono sospese fino alla regolarizzazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni. La mancata regolarizzazione entro tale termine comporta la revoca dell'autorizzazione e conseguente decadenza della concessione previa comunicazione di avvio del procedimento.

8. Il subingresso in una autorizzazione o SCIA, per un posteggio riservato, eventualmente istituito per soggetto portatore di handicap, imprenditoria giovanile e simile, è possibile solo a favore di altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti.

9. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che entro il termine di 12 (dodici) mesi e comunque prima di avviare l'attività presentino la SCIA, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.

8. Nei casi di cui al comma precedente, qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare anche se con estensione alla facoltà di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del D. Lgs.59/2010, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività anche senza essere in possesso dei requisiti professionali. Qualora, entro un anno dalla data di decesso del de cuius, il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 D. Lgs. 59/2010, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade previa comunicazione di avvio del procedimento.

9. Per i produttori agricoli la SCIA per il subingresso potrà essere accettata solamente se sia stata ceduta tutta l'azienda agricola che aveva consentito l'attività su area pubblica e non solo i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività.

10. Assieme al trasferimento dell'azienda in seguito a cessione definitiva o di gestione, sono anche trasferiti al subentrante i titoli preferenziali maturati con l'autorizzazione o la SCIA facente parte dell'azienda trasferita anche se questi non potranno essere cumulati con altri titoli abilitativi.

ART. 23 - CESSAZIONE

1. La cessazione definitiva dell'attività commerciale su area pubblica è sottoposta a comunicazione al Comune da effettuarsi entro i 30 (trenta) giorni successivi rispetto al verificarsi dell'evento.

2. Non costituisce cessazione dell'attività la cessione in affitto dell'azienda, sempre che il cedente mantenga l'iscrizione al registro delle imprese anche se inattiva.

CAPO 5° - I luoghi del commercio

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

ART. 24 – LE AREE DEDICATE AL COMMERCIO

1. Sono da considerarsi luoghi dedicati allo svolgimento del commercio su area pubblica i mercati, le fiere, le fiere promozionali, le manifestazioni commerciali a carattere straordinario e i luoghi espressamente indicati nei quali non sia interdetto l'esercizio dell'attività.

2. Tali luoghi, ad esclusione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, sono rappresentati nel piano delle aree che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

3. Per ognuno dei luoghi di cui al comma 1 il Piano indica l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro superficie e dimensione, la destinazione merceologica o settoriale e le giornate di svolgimento.

ART. 25 – UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

1. Gli operatori su area pubblica che nell'esercizio della propria attività sono autorizzati ad utilizzare il posteggio, dato in concessione o ottenuto attraverso le operazioni di spunta, devono al termine dell'attività lavorativa giornaliera lasciare sgombra l'area dalle attrezzature di vendita se non espressamente autorizzati nell'atto di concessione; dovranno altresì rimuovere ogni rifiuto e conferirlo secondo le modalità previste dal sistema di raccolta RSU adottato dal Comune.

2. E' fatto divieto durante l'esercizio dell'attività di riprodurre musica o utilizzare amplificatori, salvo che ciò non sia strumentale all'esercizio dell'attività, quale la vendita di dischi, nastri magnetici e simili, in tale ipotesi il volume dovrà essere mantenuto ad un livello basso e comunque tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o clienti frequentatori del mercato.

3. Nell'ipotesi che l'attività commerciale su area pubblica sia esercitata mediante l'utilizzo di un veicolo, anche solo per il trasporto della merce dalla sede dell'azienda all'area mercatale, questo dovrà essere posizionato in modo da rientrare all'interno dello spazio assegnato e stabilito dal piano delle aree; non dovrà arrecare alcun tipo di danno o insudiciamento al suolo stradale, né potrà essere parcheggiato in spazi esterni al posteggio dato in concessione, anche se non regolamentati. A tal fine è fatto obbligo all'operatore di comunicare con anticipo di almeno 24 ore al soggetto addetto alla vigilanza (fatti salvi i casi di forza maggiore, debitamente documentati) gli estremi identificativi (modello, dimensioni e targa) di eventuali mezzi utilizzati.

4. L'operatore non potrà occupare alcuno spazio oltre quello costituito dal posteggio utilizzato ed in particolare dovranno essere lasciati sgombri da cose o attrezzature i corridoi intercorrenti fra i posteggi, che potranno essere utilizzati anche come vie di fuga.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della legge e delle norme attuative.

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

ART. 26 – UTILIZZO DELLE TENDE SOLARI

1. E' consentito agli operatori di coprire le proprie attrezzature di vendita mediante l'utilizzo di tende o altre tipologie di strutture che comunque non dovranno risultare sporgenti, rispetto all'area del posteggio, oltre 1 (uno) metro sul fronte di vendita e 50 (cinquanta) cm su ognuno dei due fianchi. Dette strutture a tenda dovranno essere rimovibili in pochi istanti (in modo automatico o manuale) per favorire il passaggio dei mezzi di soccorso in situazioni di emergenza.

2. I prodotti facenti parte l'attività di vendita potranno essere esposti anche collocandoli alla tenda di copertura, alla sola condizione che la loro proiezione a terra sia all'interno del perimetro del posteggio.

ART. 27 – UTILIZZO DEI VEICOLI DEFINITI "CAMION NEGOZIO"

1. L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetica per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi dovrà essere conforme a quanto indicato nei commi successivi.

2. Al solo scopo di perseguire la sicurezza degli operatori commerciali e dei consumatori che frequentano le aree mercatali e gli atri insediamenti dove si svolgono le attività commerciali su area pubblica, si indicano di seguito gli accorgimenti che dovranno essere adottati secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno circa gli indirizzi di prevenzione incendi.

3. I veicoli e le attrezzature di cui al comma 1 che a qualsiasi scopo utilizzano impianti di cottura a gas mediante fiamme libere devono essere in possesso della documentazione sotto indicata, da esibire a richiesta agli organi di vigilanza:

- a. dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex legge 46/90 e successive modificazioni;
- b. certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
- c. certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del DM 19 Agosto 1996).

4. Gli operatori che a qualsiasi titolo o merceologia effettuano l'attività di vendita nel posteggio devono avere a disposizione durante l'attività almeno un estintore a polvere di kg. 6 (sei) in regola con la revisione semestrale.

5. I veicoli o le attrezzature che utilizzano impianti a gas devono essere collocati in una posizione tale da consentire il facile avvicinamento dei mezzi di soccorso.

6. Al fine di garantire un sicuro accesso dei mezzi di soccorso nell'area mercatale, laddove i banchi siano posizionati in doppia fila, il corridoio centrale fra le due file di concessioni

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

deve avere una misura non inferiore a quella minima prevista per il passaggio dei mezzi di soccorso, secondo la regola tecnica di prevenzione incendi e/o codice della strada.

7. Dovrà sempre essere garantito fra due concessioni di posteggio almeno 1 (uno) metro di spazio che dovrà sempre rimanere libero e sgombro da oggetti o attrezzature.

8. Le tende collocate a protezione delle merci devono avere una altezza minima da terra di 3 (tre) metri con possibilità di un rapido innalzamento almeno a 4 (quattro) metri.

9. In nessuna concessione possono essere detenute bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a kg. 75 (settantacinque), né è consentito detenere bombole, anche se vuote, non collegate agli impianti.

ART. 28 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione: alla raccolta e allontanamento dei rifiuti provvederanno gli operatori secondo le vigenti norme regolamentari in materia di raccolta RSU adottate dal Comune

3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allacciamento, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.

4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

- c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile, e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e no. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
8. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. E' ammessa però la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi, purché vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere c) e d), dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:
- a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
10. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.
11. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
12. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
13. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
14. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla notifica di registrazione all'ULSS competente, ai sensi dell'art. 6 Regolamento (CE) 852/2004 e D.G.R.V. 3710/2007, in relazione all'attività esercitata.
15. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

- 16. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.
- 17. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'industria alimentare, come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

ART. 29 - OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI

- 1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
- 2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
- 3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
- 4. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
- 5. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
- 6. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
- 7. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
- 8. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
- 9. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
- 10. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

ART. 30 – LA FORMA ITINERANTE, DIVIETI E LIMITAZIONI

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio comunale ad esclusione delle aree indicate nel seguente comma 2; nelle restanti aree è consentito con l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

2. Al fine di salvaguardare le aree di maggior pregio artistico e monumentale del tessuto urbano, e al fine di tutelare i luoghi e i monumenti cittadini, è vietato l'esercizio in forma itinerante nelle aree all' interno del perimetro del centro urbano del capoluogo delimitato dalle seguenti strade (interessate dalla viabilità di scorrimento e/o da effettivi problemi di parcheggio o accesso dei mezzi di soccorso, ed in generale per motivi di viabilità, di pubblica sicurezza e igienico sanitari), che devono intendersi ricomprese nel divieto su entrambi i lati:

- Piazza Costituzione, Via Camporosolo, Via Libertà, Viale Fontanelle fino alla rotonda dell'incrocio con la strada Padovana (area Ospedale), Circonvallazione est fino all'incrocio con Via Fiune (area Stadio), Via Fiume tratto ovest, Via Trento, Via Minghetti, Via Roma.
- le aree sottoposte a vincolo di rispetto, così come individuate dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune, quali ad esempio le fasce di rispetto cimiteriali;
- tutte le strade, le vie e le aree vietate ai sensi del vigente Codice della Strada.

3. L'esercizio dell'attività itinerante, al di fuori dei luoghi indicati dal comma 2, è consentito purché il transito e la sosta del veicolo utilizzato siano conformi alle disposizioni del codice della strada. Il veicolo utilizzato dovrà rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati dal codice della strada e ogni eventuale violazione alle disposizioni del codice, oltre che all'applicazione delle specifiche sanzioni, costituisce anche violazione alle disposizioni del presente Regolamento.

4. Nell'esercizio dell'attività in forma itinerante si dovrà escludere qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico; l'eventuale sosta del veicolo dovrà avvenire nel rispetto della normativa dettata ai sensi del codice della strada. È in ogni caso vietato il prolungamento e la frequenza della soste, con il divieto di ripetizione giornaliera, tanto da trasformare l'attività in quella di tipo "con posteggio". Le soste ripetitive oltre un'ora sono comunque assoggettate alla Tassa di Occupazione Spazio ed Aree Pubbliche secondo il vigente regolamento della TOSAP.

5. Il veicolo utilizzato per l'esercizio della forma itinerante, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto verso l'esterno della sede stessa, in modo da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti. Si potrà derogare a tale divieto solamente nell'ipotesi che il veicolo, nell'effettuare la sosta, abbia il proprio fronte vendita distante almeno 3 (tre) metri dal margine esterno della sua semicarreggiata. Nell'ipotesi che l'attività sia svolta con un veicolo che necessita dell'apertura di una appendice, la suddetta misura può essere ridotta a 2 (due) metri, misurati tra l'estremità dell'appendice e il margine della sua semicarreggiata.

ART. 31 – I MERCATI

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

1. Le aree destinate allo svolgimento dei mercati sono rappresentate nelle planimetrie che, facenti parte integrante del presente regolamento, indicheranno l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o loro specializzazione; sarà altresì indicata la frequenza dell'edizione.
2. Nei mercati è consentito l'esercizio dell'attività a coloro che risultano in possesso dell'autorizzazione e della relativa concessione di suolo pubblico per quel mercato ed a coloro che sono abilitati all'esercizio della forma itinerante previa partecipazione alle operazioni di spunta.
3. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo stesso si svolgerà nella medesima giornata; su istanza degli operatori o delle Associazioni di categoria, con apposito atto potrà essere previsto lo svolgimento del mercato nel giorno antecedente, successivo o in altra data da concertare.
4. Nell'ipotesi indicata dal precedente comma 3 le assenze degli operatori assegnatari non saranno conteggiate al fine di determinare il numero massimo delle assenze per il mancato utilizzo della concessione.
5. Il Comune, per ragioni contingibili e urgenti, può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo e riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
6. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica nella struttura del mercato, possono essere effettuate previa consultazione con le associazioni di categoria interessate e approvazione da parte del Consiglio comunale.
7. Nell'ipotesi che l'amministrazione comunale provveda ad aumentare il numero dei posteggi di un mercato, dopo aver provveduto a garantire la presenza della concessione del posteggio per il produttore agricolo e per il soggetto diversamente abile, dovrà riservare almeno un posteggio all'imprenditoria giovanile, intendendo per essa coloro che risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni, o comunque come indicato nella specifica normativa; in tale ipotesi la cessione dell'azienda potrà avvenire solo a soggetti aventi i medesimi requisiti.
8. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire, di propria iniziativa o su istanza delle associazioni di categoria, l'eventuale edizione aggiuntiva rispetto a quella stabilita dal regolamento in occasione di particolari ricorrenze o festività.

ART. 32 – LE FIERE

1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere sono rappresentate nelle planimetrie che, facenti parte integrante del presente Regolamento, indicano l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o sua specializzazione; viene altresì indicata la frequenza dell'edizione.

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

2. La partecipazione alle fiere è consentita a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione comunale e della contestuale concessione di posteggio relativa alla fiera stessa, che viene rilasciata dal Comune a seguito dell'espletamento del bando di concorso secondo le modalità indicate dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Il comune per ragioni contingibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
4. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica nella struttura della fiera, possono essere effettuate previa consultazione con le associazioni interessate.
5. Per ogni fiera è redatta una graduatoria degli operatori abilitati a partecipare alle operazioni di spunta, suddivisa per settore merceologico ed anche per categoria di soggetti diversamente abili, i produttori agricoli e imprenditoria giovanile, se previsto.
6. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio della Regione Veneto previa presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera, di apposita comunicazione al Comune, nella quale si dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Ultimata la graduatoria, alle operazioni di spunta potranno partecipare tutti gli operatori presenti, nell'ordine di arrivo alla sede in cui viene effettuata la spunta, in possesso del titolo abilitativo previsto, anche se non abbiano presentato la preventiva comunicazione sopra citata.
7. Fermo restando le disposizioni inerenti l'attribuzione del punteggio di partecipazione alle operazioni di spunta della fiera, come indicate dal precedente articolo 4 comma 1 lettera n), il responsabile del servizio provvederà ad aggiornare dopo l'effettuazione di ogni edizione la graduatoria, rendendola pubblica mediante affissione all'albo pretorio.
8. Nell'ipotesi che la fiera abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza alla fiera verrà riconosciuta secondo le previsioni della normativa regionale in materia.

ART. 33 – LE FIERE PROMOZIONALI

1. Le fiere promozionali di cui all'articolo 4 comma 1 lettera h) del presente Regolamento sono indicate nel piano delle aree comunale; alle fiere promozionali partecipano i commercianti su area pubblica e possono partecipare anche i soggetti iscritti al registro delle imprese, nei limiti dei posteggi loro riservati.
2. Nel piano vengono indicate le date di svolgimento, la consistenza della fiera in termini di numero di posteggi, dimensioni, destinazione merceologica e riserva di posteggi a determinate categorie comprese quelle iscritte a qualsiasi titolo al registro delle imprese che possono partecipare.

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

3. Al fine di consentire la partecipazione alle fiere promozionali il Comune rilascia la concessione di suolo pubblico che ha una durata pari a 12 (dodici) anni sia nella fase di prima applicazione che per quelle successive. Limitatamente ai commercianti su area pubblica la concessione è rilasciata a seguito di bando pubblico utilizzando i criteri e le previsioni degli articoli 17 e 18 del presente Regolamento.

4. Per i soggetti diversi dai commercianti su area pubblica che partecipano alle fiere promozionali, purché iscritti al registro delle imprese, le concessioni di posteggio, che comunque hanno la validità indicata al comma 3, vengono rilasciate a mezzo bando pubblico utilizzando, ai fini di redigere la graduatoria, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese indipendentemente dalla tipologia di attività produttiva.

5. Ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico per gli interessati dovrà risultare la regolarità contributiva ai sensi dell'art. 4 bis della legge regionale, da verificare secondo le previsioni di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

6. L'ufficio comunale provvederà a compilare la graduatoria degli operatori che possono partecipare alle operazioni di spunta sulla base delle presenze accertate nelle edizioni precedenti.

7. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio della Regione Veneto previa presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera, di apposita comunicazione al Comune, nella quale si dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Ultimata la graduatoria, alle operazioni di spunta potranno partecipare tutti gli operatori presenti in possesso del titolo abilitativo previsto, anche se non abbiano presentato la preventiva comunicazione sopra citata.

8. Al termine di ogni edizione il responsabile del servizio provvederà a rendere pubblica la graduatoria aggiornata delle presenze degli operatori concessionari e degli spuntisti, esponendola all'albo pretorio.

9. Nell'ipotesi che la fiera abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza alla fiera verrà riconosciuta secondo le previsioni della normativa regionale in materia.

ART. 34 – LE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

1. Sono manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 4 comma 1 lettera i) del presente Regolamento quelle attività su area pubblica alle quali partecipano i *soggetti iscritti al registro delle imprese o comunque dotati di Partita IVA e che risultino in possesso della regolarità contributiva di cui all'art. 4 bis della legge regionale, secondo le procedure e verifiche di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.*

2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'amministrazione comunale o su istanza delle associazioni, enti o soggetti diversi, al fine di favorire l'integrazione di cittadini stranieri, di promuovere particolari zone del territorio e specializzazioni merceologiche, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente ed in particolare l'integrazione fra le varie tipologie di commercianti e cittadini, nazionali o stranieri che siano, alle manifestazioni di cui al presente articolo partecipano tutti coloro che risultano iscritti come azienda attiva al registro delle imprese o siano in possesso di Partita IVA ed anche coloro nei confronti dei quali non siano applicabili le disposizioni della legge regionale 10/2001.

4. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono organizzate dal Comune anche previa richiesta di organizzazioni o associazioni. Il Comune redige, di norma entro il mese di Dicembre dell'anno precedente, il calendario delle manifestazioni che si intendono svolgere nell'anno successivo. Solo per ragioni di urgenza, e sempre che non vi sia sovrapposizione con altra manifestazione, il Comune potrà inserire nel calendario e quindi consentire lo svolgimento della manifestazione, qualora sia stata presentata richiesta di inserimento almeno 30 (trenta) giorni prima del suo inizio.

5. Le manifestazioni possono essere gestite dalle associazioni richiedenti l'inserimento nel calendario previa sottoscrizione di un protocollo predisposto dall'amministrazione comunale.

6. Ai partecipanti o all'organizzatore viene rilasciata la concessione di suolo pubblico valida per quella edizione.

ART. 35 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE DI POSTEGGIO O "SCIA"

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale, la SCIA per la forma itinerante e l'autorizzazione e la concessione di posteggio per il mercato o per la fiera decadono qualora l'operatore:

- a) risulti non più in possesso dei requisiti morali o professionali previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010;
- b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
- c) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
- d) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- e) si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo.

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

Il Responsabile del Servizio, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

2. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del Servizio nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo.

3. Si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4 bis.

4. La concessione di posteggio per la partecipazione alle fiere decade nell'ipotesi che il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 71 della legge regionale.

5. Si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio o del titolo abilitativo, autorizzazione o SCIA, nell'ipotesi di espressa previsione da parte di altra normativa statale, regionale o comunale in quanto applicabile.

6. La concessione di suolo pubblico, o la partecipazione al bando di assegnazione, decade nell'ipotesi che la dichiarazioni auto-certificata resa dagli interessati non risulti veritiera agli accertamenti effettuati dal comune, tanto da costituire comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

ART. 36 –SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita può essere sospeso, nelle ipotesi di particolare gravità:

a. l'occupazione abusiva del suolo pubblico anche come eccedenza rispetto a quello concesso purché superiore al 50% di quello dato in concessione;

b. il mancato rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'articolo 28 del presente Regolamento;

c. l'esercizio della forma itinerante in divieto rispetto alle prescrizioni contenute nell'articolo 29 del presente Regolamento;

d. il mancato rispetto delle norme poste a tutela del consumatore finale;

e. il mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

f. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;

g. la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

3. In vigore delle disposizioni contenute nell'art. 4 bis della legge regionale in materia di documentazione di regolarità contributiva, oltre all'applicazione della sanzioni specifica prevista dalla legge regionale, si procede alla sospensione dell'autorizzazione o della SCIA per il commercio itinerante nei modi e nelle forme previste dall'articolo 40 quinquies. Il periodo di sospensione disposto ai sensi del presente comma non concorre al computo totale della sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 108 della legge regionale e 35 del presente Regolamento.

4. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo non superiore a venti giorni.

5. Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 Novembre 1981 n. 689 si ha reiterazione di una violazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, o anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

6. Per i titoli abilitativi rilasciati da altri Comuni, sia regionali che extraregionali, che incorrono in una delle fattispecie sopra indicate, il provvedimento di sospensione dell'attività avrà valore unicamente per il territorio di questo Comune.

Art. 37 - ISTITUZIONE, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE

1. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale possono essere modificate per ragioni di pubblico interesse, viabilità, igiene, decoro urbano o altre motivazioni; possono altresì essere soppresse in toto o in parte o nella stessa misura spostate in altra sede.

2. La soppressione, la modifica, l'istituzione o lo spostamento della sede di svolgimento, sia di iniziativa della pubblica amministrazione che su istanza degli interessati o loro rappresentanti dovrà essere approvata dal Consiglio comunale.

3. In deroga alla previsione del comma 2 la disposizione potrà essere adottata dalla Giunta Comunale nei casi di massima urgenza e comunque per periodi non superiori a 6 (sei) mesi eventualmente rinnovabili.

4. Nell'ipotesi di spostamento dell'area, la nuova assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 15 del presente Regolamento.

5. Solo nell'ipotesi che i posteggi oggetto dello spostamento, modifica o soppressione siano in misura superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'intero organico, la riassegnazione della concessione riguarderà l'intero organico del mercato, fiera, fiera promozionale.

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

P.zza Costituzione – 37047

P.I.- C.F. 00220240238

6. L'istituzione di nuove aree, sia per lo svolgimento dei mercati che delle fiere che dei posteggi isolati, può avvenire solo previo inserimento della manifestazione nel piano delle aree che fa parte del presente Regolamento. Prima di tale inserimento è possibile prevedere la sperimentazione della manifestazione al fine di verificare la necessità del suo svolgimento, la reale opportunità e l'impatto commerciale per i commercianti su area pubblica, su area privata e per i consumatori. Tale sperimentazione avviene mediante atto di indirizzo politico espresso dalla Giunta Comunale. Per tutta la durata di svolgimento della sperimentazione non possono essere rilasciate concessioni e nessun vantaggio sarà assegnato ai partecipanti per la successiva assegnazione a mezzo bando pubblico.

7. L'istituzione a scopo sperimentale di un mercato, fiera, fiera promozionale o posteggio isolato può avere una durata massima di 6 mesi eventualmente prorogabile.

ART. 38 – SANZIONI

1. Salvo che il fatto non sia già previsto e punito da una disposizione nazionale o regionale, chi viola le altre disposizioni del presente Regolamento è soggetto al pagamento da effettuarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione di una sanzione amministrativa di € (Euro) stabilita con Delibera dalla Giunta Municipale n.del.....ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della legge 689/81.

ART.39 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le concessioni di suolo pubblico rilasciate ed utilizzate per attività produttive diverse da quelle trattate dal presente regolamento, quali quelle relative alla rivendita della stampa quotidiana e periodica, somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali, possono utilizzare, in relazione alle indicazioni fornite nell'accordo raggiunto nella conferenza unificata Stato Regioni del 16 Luglio 2015, le medesime previsioni del presente regolamento relativamente alla durata delle concessioni e ai criteri per l'attribuzione dei punteggi e la redazione delle graduatorie.